



Tribunale ordinario di Forlì



Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena

PROTOCOLLO

**PER LA CONDIVISIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DELLE UDIENZE
NEL SETTORE CIVILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA
AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 7, LETT. F) ED H) D.L. 18/20200**

TRA

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ-CESENA**

Visto il D.L. n.18/2020 recante “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

visto l'art. 83, commi 5 e 7 lett. d), D.L. n. 18/2020, in base al quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

rilevato che in attuazione del citato decreto legge, il Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati ha adottato il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “TEAMS”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia ed il successivo provvedimento organizzativo del 20.3.2020 il cui art. 2, in relazione allo svolgimento delle udienze civili prevede che “*Nell'ipotesi prevista dall'art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili*

possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26.03.2020 (“186/VV/2020 - Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”) che ha sostituito la precedente in data 11.3.2020 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”), ha raccomandato d'incentivare il lavoro telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie” e ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

dato atto delle interlocuzioni intercorse tra il Magrif civile del Tribunale e il Referente del Consiglio dell'Ordine e della bozza dagli stessi stilata, a seguito di incontro in videoconferenza TEAMS in data 19.3.2020 e della riunione dell'Ufficio Innovazione del Tribunale, tenutasi in videoconferenza TEAMS in data 25.3.2020.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Fino al 15 aprile 2020 (o il diverso termine che dovesse essere stabilito in caso di proroga delle disposizioni di cui al d.l. 18/2020), come da disposizioni del Presidente del Tribunale adottate con il decreto prot. n. 11 del 19.3.2020 a seguito dei d.l. 11/2020 e 18/2020, saranno celebrate le sole udienze riguardanti le **cause a trattazione necessaria non soggette a sospensione:**

1) *cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità* limitatamente ai provvedimenti urgenti espressamente richiesti dalle parti

2) *procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;*

3) *procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;*

4) *procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, convalida TSO;*

5) *procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 relativi ad I.V.G.;*

6) *procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;*

7) *procedimenti di cui agli articoli 283 c.p.c. sospensiva sentenza di appello Giudice di Pace;*

8) *nonché tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, per le quali la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale o del Collegio o dal giudice già designato per il procedimento, su specifica e motivata istanza formulata dalla parte in cui andrà segnalata l'urgenza e le ragioni della stessa;*

La trattazione di tali cause, fino al 15 aprile 2020 (o il diverso termine previsto in caso di proroga) sarà garantita, come previsto nel decreto del Presidente del Tribunale del 19.3.2020 n. 11, punto 9 con le modalità di cui ai punti e) (udienza a porte chiuse), f) (udienza in videoconferenza da remoto) ed h) (udienza cartolare) art. 83 comma 7 d.l. 18/2020, con le modalità di seguito indicate.

IN TALE PERIODO tenuto conto della ridotta presenza di personale di Cancelleria in base ai presidi predisposti, al fine di assicurare una tempestiva lavorazione degli atti urgenti o relativi alle cause non soggette a sospensione, non essendo la cancelleria in grado di verificare la tipologia di atto se non dopo averlo aperto, con conseguente perdita di tempo, gli AVVOCATI sono invitati ad autolimitare i depositi telematici ai soli atti/istanze strettamente urgenti ed indefettibili ovvero riferibili a cause non soggette a sospensione.

I MAGISTRATI, per le stesse finalità, pur potendo continuare ad inviare i provvedimenti predisposti in via telematica per il deposito, segnaleranno con il campanello delle urgenze i provvedimenti che la cancelleria dovrà lavorare in tempi rapidi, mentre l'accettazione e lavorazione di tutti i restanti provvedimenti inviati sarà effettuata nelle usuali tempistiche **solo** al ripristino della normale operatività del personale, dovendosi dare la precedenza allo

scarico degli atti e provvedimenti urgenti, compresi i decreti di rinvio delle udienze fissate nel periodo.

NEL PERIODO DAL 16 APRILE 2020 AL 30 GIUGNO 2020 (o il diverso termine che dovesse essere stabilito in caso di proroga delle disposizioni di cui al d.l. 18/2020), le udienze relative alle cause sopra indicate (quelle a trattazione necessaria non soggette a sospensione) e alle cause di cui non sarà disposto il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 ai sensi della lett. g) del citato art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, verranno svolte con le medesime modalità, preferibilmente con udienza cartolare ai sensi delle lett. h) ovvero, con udienza da remoto in videoconferenza, secondo le modalità che in questa sede vengono concordate, all'esito della condivisione e interlocuzione svolta.

Solo in casi eccezionali e per motivate esigenze, l'udienza potrà essere svolta a porte chiuse, nelle forme tradizionali nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle distanze.

Per tutte le altre udienze non trattabili con le modalità indicate, sarà disposto il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, tenendo conto dei carichi di lavoro dei vari magistrati assegnatari.

A mero titolo esemplificativo, e salve le ulteriori e diverse disposizioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale con le linee guida di cui all'art. 83 commi 6 e 7 d.l. 18/2020 le cause trattabili in tale periodo di emergenza sanitaria con le modalità di cui alle lett. f) e h) saranno quelle fissate per precisazione delle conclusioni e/o discussione orale, per la decisione sulle istanze istruttorie all'esito dei termini già concessi ex art. 183, comma 6 c.p.c., le udienze cautelari o su istanze di sospensiva, le udienze relative ad opposizioni allo stato passivo, le prime udienze in cui non è prevista la comparizione personale delle parti, compatibilmente con la tipologia di contenzioso.

A seguito del provvedimento che sarà emesso dal Presidente del Tribunale ai sensi del comma 7 dell'art. 83 d.l. 18/2020, contenente le linee guida da seguire, i magistrati provvederanno per ogni fascicolo, con congruo anticipo rispetto alla data di udienza già fissata, ad indicare la modalità per la trattazione dell'udienza, attenendosi a quanto di seguito concordato.

UDIENZE DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA lett. f)

Tale modalità di trattazione sarà utilizzabile per le sole udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Con provvedimento del giudice emesso prima dell'udienza da trattare in videoconferenza, il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, il giorno, l'ora e le modalità di collegamento.

Il provvedimento sarà adottato e comunicato alle parti almeno 7 giorni prima dell'udienza, salvo improrogabili ragioni di urgenza.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

Dando per acquisito che la costituzione della Parte resistente dovrà in ogni caso essere già stata effettuata entro i termini di legge **solo ed esclusivamente con modalità telematica** a mente di quanto stabilito dai d.l. 11/2020 e 18/2020, si concorda di apprestare le seguenti cautele:

- 1) il Procuratore della parte, o la parte personalmente nel giudizio in cui non è obbligatoria la costituzione mediante un legale, che si recherà in Tribunale per partecipare all'udienza troverà sulla porta dell'aula di udienza un avviso riportante le indicazioni da seguire (nominativo del personale di Cancelleria o numero telefonico) per il suo collegamento all'udienza da remoto.
- 2) al Procuratore verranno fornite le indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'udienza, invitandolo a fornire il proprio indirizzo mail e recapito cellulare ovvero quelli del proprio sostituto e a recarsi presso il proprio domicilio professionale o altro luogo a sua scelta diverso dal Tribunale di Forlì al fine di potersi collegare alla videoconferenza.

- 3) L'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena verificherà la possibilità di mettere a disposizione, nel periodo indicato e quindi sino al 30 giugno 2020, una sala ed un terminale provvisto delle necessarie dotazioni per poter eventualmente partecipare all'udienza, e di rendere disponibile un suo delegato, di cui verranno forniti riferimenti e contatto telefonico, nel caso in cui il Procuratore avesse necessità di comprendere meglio *l'iter* da seguire.
- 4) La Cancelleria contatterà immediatamente il Giudice il quale darà le disposizioni necessarie, compreso il rinvio *ad horas* dell'udienza in modo da consentire ai Procuratori la partecipazione all'udienza con le modalità sopra descritte .

Si concorda che tra i sistemi messi a disposizione dal DGSIA verrà utilizzato quello più performante che è Microsoft TEAMS, avendo verificato come sia possibile accedere alla riunione da remoto anche per i soggetti che non hanno la disponibilità del programma Microsoft TEAMS come dotazione informatica.

Per partecipare all'udienza in videoconferenza sarà necessario l'utilizzo di un computer, fisso o portatile, purché dotato di videocamera, microfono e casse ovvero di uno smartphone o tablet in cui potrà essere previamente installato, **scaricandolo gratuitamente**, il programma Microsoft TEAMS che consentirà l'accesso in modalità *guest* (ospite), attivabile solo al momento del ricevimento dell'invito, ovvero utilizzando l'accesso web tramite browser (si avverte peraltro che tale modalità è possibile solo se viene usato quale browser l'applicativo chrome, edge o le ultime versioni di internet explorer) richiamato nel link o invito contenuto nella mail inviata dal giudice ovvero nel link che potrà essere direttamente inserito nel provvedimento di fissazione di udienza; non è necessaria la creazione di alcun nuovo account;

I difensori e le eventuali parti parteciperanno alle udienze da remoto solo tramite collegamento esterno effettuato con Microsoft TEAMS, figurando, quindi, quali "ospiti" che avranno accesso alla cd. "stanza virtuale" del Giudice solo su invito di quest'ultimo.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo telematico, almeno 5 giorni prima dell'udienza, una nota mediante p.c.t. (da depositare come "atto generico") contenente i seguenti dati:

- Indicazione della Autorità, numero di R.G., nomi dei Procuratori e delle Parti;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria (non p.e.c.) al quale lo stesso vorrà ricevere il link di invito alla videoconferenza che gli verrà inviato dal Giudice a mezzo mail ordinaria,

proveniente dall'account giustizia.it, ovvero indicazione del Sostituto da esso nominato per l'udienza e dell'indirizzo di mail ordinaria di quest'ultimo;

- Eventuale Mail della parte da esso rappresentata che intenda partecipare all'udienza in videoconferenza (in tal caso il Giudice invierà anche a detta parte l'invito a mezzo mail);

- Contatto telefonico del Procuratore o del suo Sostituto d'udienza (preferibilmente cellulare, al quale dovrà essere reperibile per eventuali contatti in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza – concordandosi che il Giudice provvederà a contattare telefonicamente il Procuratore o il suo Sostituto nel caso in cui lo stesso non risulti presente in videoconferenza al momento della sua apertura all'ora stabilita per l'udienza).

In alternativa a tale modalità il link cui accedere potrà essere inserito anche direttamente nel provvedimento di fissazione dell'udienza, quale collegamento ipertestuale attivo per accedere alla stanza virtuale.

Il giorno dell'udienza, nell'imminenza dell'orario stabilito per lo svolgimento dell'udienza, i difensori dovranno collegarsi all'aula di udienza virtuale mediante il link o accettando l'invito a partecipare (cliccando sull'opzione "partecipa ora") che sarà contenuto nella mail loro inviata dal Giudice o contenuta nel provvedimento di fissazione dell'udienza, con l'avvertimento che l'accesso all'aula virtuale non sarà diretto ma dovrà essere autorizzato dal Giudice, ammettendo all'aula virtuali in modalità "ospite" i soggetti che si troveranno in una stanza di attesa. Sarà onere del Procuratore avvisare la Parte assistita dell'iter da seguire per partecipare correttamente all'udienza che corrisponde a quello appena sopra indicato.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Verranno predisposti dal CNF o dal locale Ordine, e messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. In particolare, le

Parti saranno identificate mediante attestazione dei loro Procuratori. Quanto ai Procuratori, il Giudice potrà verificare l'identità degli stessi chiedendo esibizione del tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati o di documento di identità, laddove lo ritenga necessario. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale.

L'udienza verrà celebrata mediante redazione del verbale di udienza da consolle da parte del Giudice che provvederà a mettere il predetto verbale in condivisione con tutte le parti partecipanti in modo che in tempo reale Procuratori e Parti possano avere contezza di ciò che viene verbalizzato senza necessità di rilettura, salvo espressa richiesta.

Vista la particolare modalità di svolgimento dell'udienza si raccomanderà ai Procuratori e alle Parti di rispettare la moderazione del contraddittorio secondo i tempi indicati dal Giudice.

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti;
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT entro il termine che sarà indicato dal giudice; potranno

essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

6. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio

7. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

8. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

9. al termine dell'udienza il verbale verrà depositato in consolle come da normale procedura.

UDIENZE CARTOLARI lett. h)

Tale modalità di trattazione è utilizzabile per le sole udienze in cui non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e va preferita tutte le volte in cui sia possibile, ed in particolare:

- **udienze fissate per precisazione delle conclusioni:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni entro la data dell'udienza già fissata; con successivo provvedimento il Giudice comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche;
- **udienze già fissate per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare i difensori provvederanno al deposito di brevi note scritte, formulando le proprie richieste e

conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate e rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza; il giudice depositerà sentenza fuori udienza nel giorno indicato per la trattazione della causa dando atto della trattazione cartolare;

- **udienze di decisione su istanze istruttorie, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.:** in tali casi con il provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare verrà assegnato alle parti un termine unico, indicandone data ed ora di scadenza, per il deposito di brevi note scritte in replica alla terza memoria di controparte e in cui potrà essere segnalata la richiesta al giudice di trattazione dell'udienza da remoto in videoconferenza (o nelle forme ordinarie ma con rinvio a data successiva al 30 giugno 2020) precisandone le specifiche ragioni; scaduto il termine assegnato, il giudice, esaminate le memorie e le note depositate, deciderà sulle istanze istruttorie, dando i provvedimenti per la prosecuzione della causa e fissandone il calendario ovvero, nel caso in cui ne ravvisasse l'opportunità, a seguito della richiesta segnalata dalle parti, fisserà apposita udienza, da remoto in videoconferenza o nelle vie ordinarie, per la discussione orale delle istanze istruttorie;
- **prime udienze di trattazione ex 183 c.p.c.:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare verrà assegnato ai difensori delle parti un termine unico per il deposito di brevi note scritte, nelle quali i difensori segnaleranno al giudice le eventuali questioni ex art. 183 primo comma c.p.c.; parte attrice potrà proporre le domande ed eccezioni conseguenti a riconvenzionali od eccezioni del convenuto; le parti potranno precisare e modificare le domande eccezioni e conclusioni ex art. 183 quinto comma c.p.c. e richiedere i termini per memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.; potranno altresì richiedere lo svolgimento dell'udienza da remoto in videoconferenza; il giudice con successivo provvedimento, salva l'adozione dei provvedimenti ex art. 183 primo comma e la richiesta di chiarimenti ex 183 quarto comma, assegnerà, se richiesto, i termini ex 183 c.p.c. specificando la relativa decorrenza o comunque adotterà i provvedimenti necessari, compreso quello di svolgimento dell'udienza in videoconferenza;
- **prime udienze nei procedimenti ex 702 bis c.p.c.** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare verrà assegnato ai difensori delle parti un termine per il deposito di brevi note scritte, nelle quali verranno formulate le rispettive richieste, anche di carattere istruttorio, richiedendo in ipotesi la conversione del rito e fissazione di udienza di cui all'art. 183 c.p.c. o lo

svolgimento con udienza da remoto in videoconferenza; il giudice con successivo provvedimento, valuterà le richieste e adotterà i conseguenti provvedimenti ex art. 702 ter, comma quarto c.p.c., compresa la fissazione dell'udienza in videoconferenza;

- **prime udienze nei procedimenti di opposizione allo stato passivo:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare verrà assegnato ai difensori delle parti un termine per il deposito di brevi note scritte, nelle quali verranno formulate le rispettive richieste, anche di carattere istruttorio, ovvero segnalata l'esistenza di trattive; il giudice con successivo provvedimento, valuterà le richieste e adotterà i conseguenti provvedimenti;
- **udienze già rinviate ex 181 e/o 309 c.p.c.:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare a seguito della mancata comparizione delle parti alla precedente udienza, i difensori delle parti depositeranno, entro la data fissata per l'udienza, brevi note scritte con le quali formuleranno le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti; in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 del giorno fissato (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti ed il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio, salvo solo il reclamo ex 178 c.p.c.;
- **procedimenti cautelari o udienze fissate ai fini della sospensiva:** in tali casi a seguito del provvedimento del giudice che disporrà la trattazione cartolare i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice adotterà il provvedimento del caso;

In termini generali, con provvedimento del giudice emesso entro un congruo termine prima dell'udienza da trattare in forma cartolare, si prevederà quanto segue:

- 1) Il giudice disporrà che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 e verranno fornite le indicazioni ed assegnati i termini (valutando, a seconda della tipologia di causa e dell'incombente, se assegnare un termine unico o termini sfalsati), per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, il giudice potrà:
- a) mantenere la data di udienza già fissata;
 - b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
 - c) fissare una data ex novo;
- 4) l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata indicata nel provvedimento, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorreranno i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
- 6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (*o dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).
- 9) il mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 del giorno fissato (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), l’udienza dovrà considerarsi svolta ex art. 83, comma settimo lettera h) D.L. 18/2020

senza la comparizione delle parti, con comunicazione di fissazione di nuova udienza ex 181/309 c.p.c.;

10) all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (opportunità di assicurare una replica, chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una delle parti etc.), potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note scritte oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020;

11) salvo quanto in precedenza indicato (assegnazione di termini per ulteriori note scritte; fissazione di udienza con collegamento da remoto od in tribunale) il giudice, all'esito dello scarico del deposito degli atti inviati dai difensori delle parti, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Le udienze di rendiconto finale nei fallimenti verranno svolte mediante videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno indicate dal Giudice delegato ai Curatori, i quali le comunicheranno ai creditori e al fallito.

L'esame degli stati passivi sarà svolto, anche ai sensi dell'art. 95, comma 3, l.fall., in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno indicate dal Giudice delegato ai Curatori, i quali le comunicheranno ai creditori che hanno presentato le domande di insinuazione da esaminare e al fallito.

Le Adunanze dei Creditori nei Concordati preventivi fissate nel periodo, salvo rinvio, potranno essere svolte, anche ai sensi dell'art. 163, comma 3-bis, l.fall., in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno indicate dal Giudice delegato al difensore dell'impresa ammessa al concordato e ai Commissari giudiziali, i quali le comunicheranno ai creditori nelle stesse forme previste per la comunicazione della relazione ex art. 172 l.fall.

Le udienze fissate ex artt. 10 e 12-bis l. 3/2012 (procedure di sovraindebitamento) o 142 l.fall. (esdebitazione dei falliti), saranno svolte, ove possibile, in videoconferenza, su

piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità che saranno tempestivamente indicate dal Giudice delegato; in caso di impossibilità verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Le udienze prefallimentari, ove non rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, saranno svolte in videoconferenza, su piattaforma Microsoft TEAMS, con le modalità specificamente indicate dal Giudice, con le cautele necessarie per tenere conto della facoltà per il fallendo, ove non si sia costituito mediante difensore, di comparire personalmente all'udienza.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 30 marzo 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, salvo proroghe dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo: per il Tribunale il MAGRIF, dott.ssa Barbara Vacca e per il Consiglio dell'Ordine l'avv. Davide Compagni.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura

Forlì, 30 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott.ssa Rossella Talia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Roberto Roccari